

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

SÌ ALLA RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI CHE STATUISCONO CIRCA L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI

Nota di Maddalena PETRONELLI

Con la pronuncia n. 23633 resa il 21 novembre 2016, la Suprema Corte, modificando il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale esistente sul punto, ha statuito per la ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 330 e 333 c.c.

La vicenda all'esame del Supremo Collegio, trae origine dal provvedimento di rigetto reso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto da due genitori, avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni, emesso nell'ambito di un procedimento ex artt. 330 e 336 c.c., di conferma dell'affido etero-familiare dei loro figli minori.

La decisione della Corte territoriale trova il suo fondamento nel tenore delle pronunce rese dai giudici di legittimità, come da ultimo esplicitate con la sentenza n. 17916 del 2012 a tenore della quale: "i provvedimenti emessi in

sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà genitoriale sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art 333 c.c. o che dispongano l'affidamento contemplato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, art 4 comma 2, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale non sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione di cui all'art 111 Cost., comma 7".

Sta di fatto che con una drastica inversione di rotta, gli Ermellini hanno radicalmente modificato la precedente impostazione, ritenendo di dovere riconoscere a tali provvedimenti attitudine di giudicato *rebus sic stantibus* così da modificarne il regime della loro impugnabilità.

A sostegno della decisione assunta, la Corte di Cassazione pone innanzitutto l' idoneità di siffatti provvedimenti che – statuendo circa la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale – incide su diritti di natura personalissima aventi rilevanza costituzionale, imponendo a livello processuale la più ampia tutela riconosciuta dall' Ordinamento.

Ulteriori argomentazioni rinvencono per analogia, dalla riforma operata dal Legislatore con la legge 219 del 2012 che nel modificare le disposizioni di cui all'art 38 delle *disp. Att. c.c.*, ha attribuito al giudice ordinario la competenza per i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale proposti in pendenza di un procedimento di separazione personale o di divorzio, ovvero un giudizio *ex art. 316 c.c.* Tale situazione – in virtù del precedente orientamento – avrebbe determinato una illegittima distinzione tra provvedimenti emessi dalla medesima Autorità, a seconda che gli stessi conseguano ad un procedimento *ex art. 337-bis e ss. c.c.*, soggetti agli ordinari mezzi di impugnazione, e quelli introitati ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., privi di efficacia di giudicato e dunque non suscettibili di impugnazione.

Da qui, dunque, la necessità di riconoscere ad entrambi il medesimo regime di impugnabilità, da estendere in via analogica anche ai procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, non essendo possibile – ad avviso della Corte – che situazioni identiche vengano disciplinate in maniera difforme per effetto della competenza giurisdizionale a cui sono attribuite.

A conclusione dell' iter logico-giuridico innanzi evidenziato, la Suprema Corte ha quindi concluso nel ritenere che qualora sia stata dichiarata – come nel caso in esame – la decadenza della responsabilità genitoriale, *"il provvedimento assunto attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non sia revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e sia pertanto – dopo che la Corte di appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo – anche impugnabile con ricorso per Cassazione"*.